



NORME DA PORRE IN REGIME DI SALVAGUARDIA:
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 12 - Aree sensibili

1. Sono aree sensibili:
 - a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;
 - b) i corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
 - c) la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.23 del 7 maggio 2003;
 - d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 448/1976, ossia il Vinchetto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle di Averte in Comune di Campagnalupia (VE);
 - e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
 - f) il fiume Mincio.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui al successivo art. 25.
3. La Giunta regionale aggiorna periodicamente la designazione delle aree sensibili, sentita la competente Autorità di Bacino, in considerazione del rischio di eutrofizzazione al quale i corpi idrici sono esposti.

Art. 13 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:
 - a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006);
 - b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;

- d) l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati in allegato D;
- e) Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, individuati in allegato D.
2. La perimetrazione delle zone vulnerabili è riportata nella cartografia di Piano e l'elenco dei comuni, il cui territorio ricade nelle zone c), d), e) di cui al comma precedente, è riportato nell'allegato D.
3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.
4. La Giunta regionale può rivedere la designazione delle zone vulnerabili, sentita la competente Autorità di Bacino.

Art. 25 – Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

1. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui all'art.12 comma 1 lettere a), b), d) ed f) devono rispettare i limiti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale indicati nella tabella che segue, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica adeguatamente documentato, per i quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione.

Limiti di emissione per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10000 A.E. indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, recapitanti in area sensibile

Parametri (media annua)	Dimensione dell'agglomerato in A.E.			
	10.000-100.000		>100.000	
	Concentrazione	% riduzione	Concentrazione	% riduzione
Fosforo totale (P mg/L) (1)	≤ 2	80	≤ 1	80
Azoto totale (N mg/L) (2) (3)	≤ 15	75	≤ 10	75

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(2) Per Azoto totale s'intende la somma dell'azoto Kjeldahl (N organico + NH₃) + Azoto nitrico + Azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura media dell'effluente sia pari o superiore a 12°C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche locali. Al di fuori di tali condizioni rimane valido il criterio della media annuale.

2. Nelle aree sensibili indicate all'art.12 comma 1 lettera e) devono essere rispettate le seguenti concentrazioni allo scarico: Fosforo totale 0,5 mg/L, Azoto totale 10 mg/L.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se è dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale o almeno al 75% per l'azoto totale.
4. La percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che recapitano nell'area sensibile "Delta del Po", di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12, direttamente o attraverso il bacino scolante, deve essere pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
5. Per le aree sensibili indicate all'art.12 comma 1 lettera c) – laguna di Venezia e bacino scolante - si applicano i limiti del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999: "Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia" e s.m.i.

Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga al divieto, la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La Provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata una valutazione dell'impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente. L'autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull'acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità. A tal fine l'ARPAV, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato l'isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso. In alternativa allo scarico in falda occorre prioritariamente valutare la possibilità di riutilizzo dell'acqua o di scarico in corpo idrico superficiale.
3. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla Provincia.

Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

1. Nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:
 - a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla L.R. 40/1989;

- b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;
 - c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
 - d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l'approvvigionamento idrico necessario;
 - e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;
 - f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici di cui alla L. 896/1986 o di scambio termico, compreso il raffreddamento impianti, con scarico nella medesima falda di prelievo, a condizione che la situazione idrogeologica locale e la tipologia dell'impianto siano tali da escludere qualunque pericolo di contaminazione chimica e/o microbiologica delle acque sotterranee;
 - g) derivazione di acque sotterranee per impianti in gestione a Enti pubblici e funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;
 - h) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 4 del R.D. 1775/1933;
 - i) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata concessa, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile;
 - j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.
2. Nelle aree di cui al precedente comma si applicano le seguenti disposizioni:
- a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;
 - b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;
 - c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.
3. Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:
- a) uso irriguo avanzate da Consorzi di Bonifica;
 - b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali, l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.
4. In sede istruttoria delle domande di concessione, deve essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate, tenuto conto, per le coltivazioni agricole, dell'opportunità di promuovere coltivazioni a basso fabbisogno idrico.

5. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 152/2006, le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
6. Al fine di garantire la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 m dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, è sottoposta a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.
7. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.
8. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi.
9. Ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee le norme di cui ai commi precedenti possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base di approfondimenti di carattere tecnico scientifico derivanti da appositi studi di settore.
10. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico ai sensi di quanto disposto negli Indirizzi di Piano ed ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 41 – Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni

1. Nei disciplinari di concessione delle derivazioni d'acqua, oltre alla portata media (Q_{media}) alla quale, nei casi previsti, si applica il canone unitario, va sempre indicata la portata massima (Q_{max}) che, nel caso di prelievo da acquifero sotterraneo, non potrà superare il valore $Q_{max} = 6 \times Q_{media}$ mentre, nel caso di prelievo da corpo idrico superficiale, non potrà superare il valore $Q_{max} = 1,5 Q_{media}$.
2. Per singoli casi debitamente motivati, l'Autorità concedente può stabilire un rapporto tra Q_{max} e Q_{media} diverso da quelli di cui al comma precedente.

Art. 42 – Deflusso minimo vitale

1. In presenza di utilizzi di acqua da corpi idrici superficiali, la gestione delle derivazioni dovrà essere tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, immediatamente a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale.
2. Si confermano le determinazioni in merito al deflusso minimo vitale già assunte dall'Autorità di Bacino del Po per il bacino del fiume Po e dall'Autorità di Bacino dei fiumi

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, per i bacini dei fiumi Piave e Tagliamento.

3. Per il bacino del Po, con riferimento alla formula di calcolo del DMV, non si applicano i fattori correttivi e vengono definiti i seguenti valori dei parametri costituenti la componente idrologica del DMV:
 - $q_{media} = 30 \text{ l/s/km}^2$
 - $k = 0,14$
4. Per i corsi d'acqua per i quali il DMV non risulti già determinato, il deflusso minimo vitale da garantire a valle dei punti di captazione idrica viene definito, in sede di prima applicazione, sulla base della superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a:
 - 4 l/s/km^2 per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 km^2 ;
 - 3 l/s/km^2 per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 km^2 ;
 - il valore interpolato tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.
5. Per le sorgenti e le risorgive la portata di rispetto è fissata pari ad almeno $\frac{1}{4}$ della portata media su base annua, valutata sulla base di un'adeguata serie di misurazioni. In caso di indisponibilità o insufficienza delle misure, la portata fluente a valle del manufatto di captazione, deve risultare almeno pari alla portata istantanea derivata.
6. In caso di bacino interregionale, qualora il DMV calcolato secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 risultasse, in una qualunque sezione, minore di quello derivante dall'applicazione, in corrispondenza della sezione sul confine regionale, di analoghe modalità di calcolo definite dalla Regione o Provincia Autonoma confinante, il DMV è pari a quest'ultimo valore.
7. Il valore del deflusso minimo vitale viene indicato nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.
8. In caso di particolari situazioni locali determinate:
 - dal particolare pregio ambientale del corpo idrico;
 - dalla presenza di un regime idraulico artificiale, in quanto condizionato in misura prevalente dall'esercizio di derivazioni a monte;
 - dalla presenza di un regime idrologico condizionato in misura prevalente da apporti di risorgive;
 - da altre circostanze di natura speciale, debitamente documentate e analizzate, riguardanti sia la quantità che la qualità delle acque;il valore del DMV, rispetto a quello di cui al comma 4, può essere aumentato con provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentita la Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente a cui sarà invitata anche l'Autorità di Bacino competente per territorio.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente per le nuove domande di derivazione e per i rinnovi di concessione in scadenza, mentre per le concessioni già in atto si applicano le procedure e i tempi definiti nel successivo articolo concernente la "Regolazione delle derivazioni in atto".
10. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, l'Amministrazione regionale predispone e dà avvio ad un programma di studi ed approfondimenti allo scopo di meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore di DMV, finalizzandolo all'eventuale affinamento dei criteri di cui al precedente comma 4 ed ai sensi del D.Lgs. n.152/2006.

Art. 43 – Regolazione delle derivazioni in atto

1. Il valore del deflusso minimo vitale relativo a ciascuna derivazione in atto viene esplicitato con provvedimento del Dirigente dell'Unità Periferica del Genio Civile territorialmente competente.
2. Col medesimo provvedimento viene anche definito il termine per la presentazione, da parte del concessionario, del progetto di adeguamento delle opere per l'esercizio della derivazione. Tale termine, graduato in relazione alla complessità delle opere costituenti la derivazione e all'intensità di rimodulazione richiesta, non potrà superare i centottanta giorni dalla data del medesimo provvedimento.
3. Il provvedimento di cui ai commi precedenti deve essere emesso, per tutte le grandi derivazioni (così come definite dal R.D. 1775/1933 e s.m.i.), entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, ed entro tre anni per tutte le altre derivazioni.
4. Il concessionario, entro il termine fissato dall'Unità Periferica del Genio Civile, deve presentare un progetto avente la definizione almeno pari ad un progetto preliminare, che descrive in modo dettagliato i dispositivi per garantire con continuità ed in qualsiasi condizione idrologica il DMV e per consentire la sua misurazione. L'Unità Periferica del Genio Civile verifica che i predetti dispositivi soddisfino il requisito di flessibilità di regolazione delle portate derivate sia con riguardo al valore della massima portata di concessione che al rilascio del DMV.
5. Entro centottanta giorni dal ricevimento del progetto, termine che può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di integrazioni e chiarimenti, il Dirigente dell'Unità Periferica del Genio Civile territorialmente competente, acquisiti i necessari pareri degli organi consultivi, emette il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle opere di regolazione della derivazione.
6. Il Dirigente dell'Unità Periferica del Genio Civile territorialmente competente, con il provvedimento di cui al comma precedente, determina il termine per l'esecuzione dei lavori. Detto termine deve essere rapportato all'entità e alla tipologia delle opere da realizzare e comunque non può superare i tre anni dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento di autorizzazione.
7. L'inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni impartite con i provvedimenti di cui ai commi precedenti, costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e pertanto comporta l'applicazione dei provvedimenti di diffida ed avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 55 del R.D. 1775/1933.
8. Per il bacino idrografico del fiume Po, l'Autorità competente al rilascio della concessione deve scandire la tempistica di cui ai commi precedenti in modo che il rispetto della componente idrologica del DMV sia assicurato entro il 31/12/2008.
9. Ai fini di garantire l'efficacia delle azioni di tutela della risorsa idrica, in assenza di specifiche indicazioni di piano redatto dalle competente Autorità di Bacino, la Giunta Regionale promuove studi e/o analisi volte al riequilibrio del Bilancio Idrico del Bacino. La risultanza di tali studi, una volta approvati dalla Giunta Regionale - sentita la competente Commissione Consiliare - costituisce riferimento, indirizzo e vincolo nelle istruttorie per l'autorizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua, sia nuove, sia soggette a rinnovo o proroga.

Art. 44 – Deroghe al deflusso minimo vitale

1. Possono essere motivatamente adottate deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV) per limitati e definiti periodi di tempo, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti soddisfacibili;
 - b) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ai bacini dei fiumi Piave, Brenta e Adige in quanto aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico e per il periodo strettamente necessario;
 - c) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 24/02/92 n. 255.
2. Le deroghe di cui ai commi precedenti sono disposte su proposta della Direzione competente in materia di Difesa del Suolo, sentita l'Autorità di Bacino territorialmente competente, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale.

Art. 45 – Revisione delle utilizzazioni in atto

1. Al fine di conseguire il riequilibrio del bilancio idrico per ciascun bacino che interessa il territorio regionale, la Giunta regionale promuove la predisposizione della raccolta organica delle principali caratteristiche di tutte le derivazioni in atto; tale attività andrà completata entro un anno dall'emanazione dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 152/2006 e comunque non oltre due anni data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
2. La Giunta Regionale individua i corpi idrici sui quali avviare prioritariamente l'azione di riequilibrio del bilancio idrico, tenuto conto della presenza dei seguenti elementi:
 - a. sofferenza quantitativa del corpo idrico, rilevata dalle misurazioni effettuate e/o dalle risultanze, anche parziali o provvisorie, della raccolta di dati sulle derivazioni in atto di cui al comma 1;
 - b. condizioni ambientali di particolare pregio, oppure di rilevante criticità;
 - c. rilevanza delle utilizzazioni in relazione all'uso, al rapporto tra portata concessa e disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di presa e di restituzione.
3. La Giunta regionale, per garantire l'efficacia delle azioni previste dal presente articolo, può procedere alla revisione delle utilizzazioni in atto, con la motivata variazione delle condizioni previste dal disciplinare di concessione, ivi comprese la portata concessa, le modalità di esercizio e la durata. La revisione comporta la formale modifica dell'atto di concessione.
4. Nella revisione delle utilizzazioni in atto dovrà comunque essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.
5. La Giunta regionale definisce l'iter procedurale per la modifica, ove necessaria, delle concessioni di derivazione in atto, prevedendo adeguate forme di informazione e partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.